

NICE S.P.A.

PROCEDURA INTERNAL DEALING

INDICE

Articolo	Pagina
1. FINALITÀ	3
2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	3
3. OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI. DESTINATARI E TERMINI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI	4
4. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI	6
5. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETA'	7
6. MODALITA' DI COMUNICAZIONE.....	7
7. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE (" <i>Black out Periods</i> ")	7
8. SOGGETTO PREPOSTO.....	8
9. MODIFICHE E INTEGRAZIONI.....	8
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
11. EFFICACIA E SANZIONI.....	8

1. FINALITÀ

- 1.1 Il presente documento (la "**Procedura**") contiene la procedura volta a disciplinare le modalità e i tempi di comunicazione delle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni di Nice S.p.A. ("**Nice**" o la "**Società**") o di strumenti finanziari a queste collegati (le "**Operazioni**") compiute dai soggetti c.d. "rilevanti" e dalle persone ad essi strettamente legate, come definiti dall'articolo 114 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**D.Lgs. 58/98**"), dal Regolamento (UE) n. 596/2014, dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n. 2016/522 e dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 10 marzo 2016, n. 2016/523 e dalla ulteriore normativa nazionale vigente.
- 1.2 Ai fini del presente documento sono escluse dall'obbligo di comunicazione le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro, ovvero il diverso importo previsto dalla normativa nazionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare e fermo restando che (i) successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; e (ii) per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di seguito descritti, Nice è tenuta a dare informazione ai Soggetti Rilevanti, e questi ultimi per iscritto alle Persone Strettamente Legate, della loro avvenuta identificazione e dei relativi obblighi connessi mediante sottoscrizione da parte degli stessi della dichiarazione di cui all'Allegato 1 al presente documento.
- 1.3 L'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente documento non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti e quelli inerenti agli abusi di mercato, nonché ogni altra normativa applicabile.

2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

- 2.1 Sono definiti soggetti rilevanti di Nice ("**Soggetti Rilevanti**"):
- (i) i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Nice;
 - (ii) gli alti dirigenti di Nice che, pur non essendo membri degli organi di cui al punto (i) che precede, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente Nice e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Nice;
 - (iii) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni ("**Regolamento Emittenti**"), pari almeno al 10% del capitale sociale di Nice, rappresentato da azioni con diritto di voto nonché ogni altro soggetto che controlla la Società ("**Azionisti Rilevanti**").
- 2.2 Ai fini di quanto indicato al precedente punto 2.1(ii), si precisa che per "**Informazione Privilegiata**" si intende quella informazione che:

- (a) abbia un carattere preciso (*i.e.* faccia riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà, se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi di strumenti o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni);
- (b) non sia stata resa pubblica;
- (c) concerna, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari;
- (d) se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Anche una tappa intermedia in un processo prolungato può essere considerata un'informazione privilegiata. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro, possono essere considerate come informazioni privilegiate.

2.3 Sono persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (le "**Persone Strettamente Legate**"):

- (a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- (b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- (d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante.

3. **OPERAZIONI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI. DESTINATARI E TERMINI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI**

3.1 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio compiute da loro stessi ovvero dalle Persone Strettamente Legate aventi ad oggetto tutte le operazioni condotte concernenti le quote o i titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essa collegati. Le operazioni oggetto di comunicazione includono:

- (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della

retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

- (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- (d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni *put* e *call*, e di *warrant*;
- (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i *credit default swap*;
- (i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi ("**FIA**") di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- (p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

3.2 Le operazioni che devono essere comunicate comprendono altresì:

- (a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate;

- (b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in cui:
 - (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti;
 - (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

4. **OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI**

- 4.1 I Soggetti Rilevanti, a eccezione di quelli indicati al punto 2.1(iii), comunicano alla Società e a CONSOB le Operazioni compiute dagli stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate, entro tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.
- 4.2 Gli Azionisti Rilevanti indicati al precedente punto 2.1(iii) comunicano le Operazioni compiute dagli stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate a CONSOB e le pubblicano con le modalità previste dall'Allegato 6 del Regolamento Emittenti e dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.
- 4.3 Ai fini del presente documento, i Soggetti Rilevanti devono rendere note per iscritto alle Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime devono, a loro volta, tramite i Soggetti Rilevanti, adempiere agli obblighi di comunicazione, e devono conservare copia della comunicazione loro inviata per iscritto.
- 4.4 Le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono contenere le informazioni seguenti:
 - (a) il nome della persona;
 - (b) il motivo della comunicazione;
 - (c) la denominazione della Società;
 - (d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
 - (e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni;
 - (f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
 - (g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

4.5 Le Operazioni compiute dai Soggetti Rilevati e dalle proprie Persone Strettamente Legate, ad eccezione di quelli indicati al punto 2.1(iii), sono comunicate secondo le modalità indicate nell'Allegato del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (Allegato 2 alla presente Procedura).

5. **OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETA'**

5.1 La Società può effettuare le comunicazioni a Consob di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2, per conto dei soggetti a ciò tenuti, secondo le modalità e i termini ivi indicati.

5.2 Con riferimento alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente paragrafo 4.1, la Società pubblica le informazioni in esse contenute secondo le modalità indicate nell'Allegato del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (Allegato 2 alla presente Procedura).

5.3 La comunicazione al pubblico indicata al punto 4.2 può anche essere effettuata dalla Società, per conto degli Azionisti Rilevanti di cui al precedente punto 2.1(iv) tenuti a effettuarla, a condizione che, previo accordo, questi ultimi inviino le informazioni indicate al precedente punto 4.2 entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione. In tal caso la Società pubblica con le modalità previste dall'Allegato 6 del Regolamento Emittenti e dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

6. **MODALITA' DI COMUNICAZIONE**

6.1 I Soggetti Rilevanti comunicano alla Società le Operazioni effettuate dagli stessi e dalle Persone Strettamente Legate mediante invio di un fax o di un messaggio di posta elettronica al soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle stesse (il "**Soggetto Preposto**"), così come individuato ai sensi del successivo articolo 7. Il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare a tali fini sono i seguenti:

fax: +39 0422 505 468

e-mail: ir@niceforyou.com

6.2 Le comunicazioni dovute dai Soggetti Rilevanti, per sé e per le Persone Strettamente Legate, ovvero dalla Società a CONSOB, sono effettuate tramite PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica messaggio di posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario: "*Ufficio Informazione Mercati*" e indicare all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*".

Le comunicazioni dovute dai Soggetti Rilevanti, per sé e per le Persone Strettamente Legate, ovvero dalla Società al pubblico sono effettuate tramite l'invio alle agenzie di stampa e a Borsa Italiana S.p.A. ovvero mediante utilizzo del NIS.

7. **LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE ("BLACK OUT PERIODS")**

7.1 Ai Soggetti Rilevanti, a eccezione di quelli indicati al punto 2.1 (iii), è fatto divieto di effettuare - direttamente o per interposta persona - Operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari a esse collegate nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto finanziario di fine anno che Nice è tenuta a pubblicare secondo le applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Le sopracitate Operazioni sono vietate ai Soggetti Rilevanti (ad eccezione di quelli indicati

al punto 2.1 (iii)) anche durante il giorno di pubblicazione dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto finanziario di fine anno.

- 7.2 Il Consiglio di Amministrazione di Nice nel valutare se consentire la negoziazioni durante un Black Out Period dovrà uniformarsi ai criteri e alle prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014, n. 596/2014, nonché agli artt. 8 e 9 del Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n. 2016/522.

8. SOGGETTO PREPOSTO

- 8.1 Il Soggetto Preposto viene individuato dalla Società nella persona dell'assistente all'*investor relator*.

9. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche o integrazioni al presente documento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 10.1 I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento delle disposizioni della Procedura e delle disposizioni normative ivi richiamate o connesse.

- 10.2 Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.

- 10.3 Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati, dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate.

- 10.4 I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

11. EFFICACIA E SANZIONI

- 11.1 La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Nice in data 11 febbraio 2006, è entrata in vigore a far tempo dal 1° aprile 2006 ed è stata successivamente modificata in varie occasioni per un costante adeguamento alle modifiche normative e regolamentari di volta in volta intervenute. L'ultima modifica è avvenuta nel mese di Agosto 2017, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione di Nice in data 3 Agosto 2017.

- 11.2 In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni alla Consob e al mercato descritte nella presente Procedura sono applicabili nei confronti di società, enti o assicurazioni tenuti ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114 del D. Lgs. 58/98, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 114, settimo comma, del D. Lgs. 58/98 le seguenti misure e sanzioni amministrative: "a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo" (art. 193 del D. Lgs. 58/98).

- 11.3 In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni alla CONSOB e al mercato descritte nella presente Procedura da parte delle persone fisiche, come indicate nell'articolo 114, settimo comma, del D. Lgs. 58/98, sono applicabili nei confronti degli stessi le seguenti misure e sanzioni amministrative: "*a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni*" (art. 193, comma 1.1, del D. Lgs. 58/98).
- 11.4 Inoltre, per le violazioni indicate nel paragrafo 11.2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, primo comma, lettera a), del D. Lgs. 58/98, le sanzioni amministrative previste dall'art. 193 del D. Lgs. 58/98.
- 11.5 Da ultimo, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del D. Lgs. 58/98) e amministrativa (artt. 187-bis, 187-ter e 187-quater del D. Lgs. 58/98) nei confronti di coloro che li hanno commessi e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (artt. 187-quinquies del D. Lgs. 58/98 e 25-sexies del D. Lgs. 231/01).

ALLEGATO 1

Dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al documento predisposto ai sensi della Procedura *Internal Dealing* e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____, Via _____, nella propria qualità di _____, preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti / delle Persone Strettamente Legate e di essere destinatario degli obblighi di comunicazione di cui al documento predisposto ai sensi della Procedura *Internal Dealing*, attesta di aver ricevuto copia del citato documento, di averne compiuta conoscenza e di accettarne i contenuti.

(Luogo e Data)

(Firma)

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, "**Codice della Privacy**"), prendo atto che i dati personali da me obbligatoriamente forniti in applicazione del Codice sono raccolti e trattati da Nice S.p.A., in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario e ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti applicabili in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali renderebbe impossibile l'ottemperanza da parte di Nice S.p.A. agli obblighi di legge a pena di sanzione.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall'art. 7 del Codice della Privacy, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali.

(Luogo e Data)

(Firma)

ALLEGATO 2

Modulo di comunicazione delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate

1	Dati relativi al soggetto che ha effettuato l'operazione	
	Nome	
	<i>Per le persone fisiche: nome e cognome.</i> <i>Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica.</i>	
2	Motivo della notifica	
	Posizione/qualifica	
	<i>Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, Consigliere, Amministratore Delegato, Sindaco, dirigente con responsabilità strategiche, ecc.) occupata all'interno della Società.</i> <i>Per le persone strettamente legate indicare:</i> <i>-che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>-nome, cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.</i>	
	Notifica iniziale/modifica	
	<i>Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.</i>	
3	Dati relativi alla Società	
	Denominazione	NICE S.P.A.

4			Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate		
			Descrizione/tipo dello strumento finanziario e Codice di identificazione		
			Indicare la natura dello strumento (ad es. azione, strumento di debito, derivato o strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito, ecc.).		
			Indicare il Codice di identificazione dello strumento (es. ISIN) ⁽¹⁾		
			Natura dell'operazione		
			Descrizione del tipo di operazione ⁽²⁾		
			Indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni		
			Prezzo/i		Volume/i
			Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, inserendo tutte le righe necessarie.		
			Informazioni aggregate		
			- Volume aggregato		
			- Prezzo		
			I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: si riferiscono allo stesso strumento finanziario, sono della stessa natura, sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo.		
			Informazioni sui prezzi:		
			- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;		
			- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.		
			Data dell'operazione		
			Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata		

	Luogo dell'operazione	
<i>Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare "al di fuori di una sede di negoziazione".</i>		

- (¹) Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
- (²) Utilizzare, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014, elencati al paragrafo 3 della Procedura *Internal Dealing* adottata da Nice S.p.A.